



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 4077

Roccafluvione, li 08.05.2019

Lavori di adeguamento e manutenzione Civico Cimitero in Fraz. Forcella

Esumazione di salme, inumate da oltre quattro decenni, dal campo di inumazione interessato dai lavori

Ordinanza Sindacale n. 44 del 08.05.2019

IL SINDACO

Premesso:

-che con D.G.C. n.162 del 29.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto circa gli adempimenti necessari afferenti i "Lavori di adeguamento e manutenzione del Civico Cimitero di Forcella";

-che, in attuazione a detta deliberazione, con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.121 del 30.12.2015, il progetto inerente i "Lavori di adeguamento e manutenzione del Civico Cimitero di Forcella" veniva affidato all'arch. Elisabetta Mariani di Ascoli Piceno;

Dato atto:

-che detti lavori interessano, altresì, il campo di inumazione posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso;

Considerato:

-che nel campo di inumazione anzidetto, sono collocate n.9 salme, la cui inumazione risale a data anteriore agli anni settanta e che stante la natura dei lavori, debbono necessariamente essere rimosse;

Tenuto conto:

- che l'art. 82 del d.P.R. n. 285/1990 stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, e che le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni (comma 1), nonché che qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità;

- che l'art. 85 dello stesso d.P.R. n. 285/1990 prevede che le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione (comma 1);

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza

deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

- che il comma 4 del suindicato art. 82 del d.P.R. n. 285/1990 stabilisce che le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, configurandosi in tal caso esercizio di funzione tipica quale Autorità Sanitaria Locale;
- che i profili regolativi delle attività di esumazione sono stati precisati dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;

Atteso:

-che il Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione ha condotto specifica istruttoria relativa alla situazione dei soggetti referenti per le salme per le quali è necessaria l'esumazione ordinaria;

Considerato, pertanto:

-che per i motivi sopra riportati, deve essere dato corso all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo posto sul lato sud-ovest del cimitero e sopraelevato rispetto all'ampliamento eseguito sul lato sud dello stesso, entro e non oltre il 10 maggio 2019 per i seguenti defunti:

- **Martelli Roberto**
- **Sparapani Maria**
- **Porfiri Tito**
- **Stangoni Serafina**
- **Belardina Luigia (ved. De Santis)**
- **Brandimarti Bruno**
- **Falgiani Domenica**
- **Cruciani Rosa**
- **Panichi Brandimarte Marta**

- che le esumazioni devono essere rese note ai familiari dei defunti con congruo anticipo, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle necessarie procedure amministrative;

Tenuto conto, inoltre:

- che il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati nelle forme previste dalla normativa vigente, al fine di consentire il pieno sviluppo delle attività da esso indicate;

Visto:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- l'art. 82, comma 4 del d.P.R. n. 285/1990 che disciplina il potere regolativo del Sindaco in merito alle esumazioni;

Visto inoltre:

- la L.R. 09.02.2009, n.3 e s.m.i., recante: "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali";
- il Regolamento regionale 09.02.2009, n.3 ad oggetto: "Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell'art.11 della L.R. 1 febbraio 2005, n.3";
- il Piano Regolatore Generale dei Cimiteri e relativo regolamento di polizia mortuaria approvato con D.C.C. n.18 del 29.06.2012 dove l'art.33 (Esumazioni ordinarie) testualmente dispone:
"Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni.
Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo i primi 15 anni, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza dal Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).";

ORDINA

1.1. - che a decorrere dal 08.05.2019 il personale addetto ai servizi cimiteriali del soggetto gestore degli stessi servizi individuato nella ditta **Service One Srl** provveda, secondo il piano organizzativo predisposto, e in ordine cronologico di inumazione, alle operazioni di esumazione delle salme inumate nell'area del Cimitero comunale di Forcella, indicate nell'allegato elenco A;

DISPONE

1.2. - che sia data informazione delle operazioni di esumazione ordinaria mediante affissione di appositi avvisi presso il Cimitero comunale, presso la sede municipale e sul sito Internet del Comune, e fino al termine delle operazioni, con invito ai familiari interessati di recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile, al fine di procedere all'espletamento delle procedure amministrative previste dalla normativa vigente;

1.3. - che in concomitanza all'effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria sia inibito l'accesso al pubblico nell'area interessata da tali operazioni, con la sola eccezione dei familiari dei defunti, salvo il rispetto delle misure di sicurezza e igienico sanitarie;

1.4. - che i resti mortali dei quali non sia riscontrata la completa mineralizzazione vengano reinumati nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con sostanze biodegradanti, salva la possibilità per gli aventi diritto di chiederne la cremazione;

1.5. - che, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari, o in caso di disinteresse:

- a) i resti ossei rinvenuti nel corso delle operazioni di esumazione ordinaria, saranno depositi nell'ossario comune;
- b) in caso di non completa mineralizzazione si procederà alla reinumazione nel campo speciale per indecomposti, previo ricorso al trattamento con sostanze biodegradanti.

DEMANDA

2.1. all'agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

AVVERTE

3.1. - che restando ferma l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

3.2. - che i trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione prevista dal precedente punto 3.1. nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e sm.i;

INFORMA

4.1. - che i familiari sono invitati a recarsi presso l'Ufficio dello Stato Civile - sede municipale, qualora fossero interessati a richiedere la raccolta dei resti mortali in cassette di zinco, per il deposito in cellette ossario, tombe di famiglia, fosse, con spesa interamente a carico dei richiedenti;

4.2. - che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è l'agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

4.3. - che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

4.4. - che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;

INFORMA, INOLTRE

5.1.- ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

E DISPONE

6.1. – che la presente ordinanza sia notificata in via amministrativa:

a)-alla Ditta **Service One Srl** per l'effettuazione delle operazioni di esumazione;

(pec: service1srl@legalmail.it)

b)-al R.U.P., agente di Polizia Municipale Dott. Gianluca Capriotti del Servizio Vigilanza-Polizia Municipale e Manutenzione;

(sede)

c)-e nelle forme di legge ai familiari delle salme da esumare;

6.2. – che la presente ordinanza sia pubblicata:

a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

b)-affissa in formato sintetico nella Frazione di Forcella e nella zona del cimitero;

6.3. – che la presente ordinanza sia comunicata per quanto di competenza:

a)-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

b)-all'Azienda Sanitaria Locale di Ascoli Piceno;

(pec: areavasta5.asur@emarche.it)

6.4. – che la presente ordinanza sia notificata per la verifica del rispetto e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza:

-All'ufficio di Polizia Municipale

(SEDE)

Allegato A

Elenco delle salme inumate nell'area interessata dai lavori del Cimitero comunale di Forcella

Persona	Inumazione	Riferimenti
Martelli Roberto	07.06.1958	Da lapide esposta
Sparapani Maria	18.02.1940	Da lapide esposta
Porfiri Tito	09.11.1922	Da lapide esposta
Stangoni Serafina	18.04.1962	Da lapide esposta
Belardina Luigia (ved. De Santis)	09.06.1922	Da lapide esposta
Brandimarti Bruno	27.10.1950	Da lapide esposta
Falgiani Domenica	23.03.1966	Da lapide esposta
Cruciani Rosa	19.02.1959	Da lapide esposta
Panichi Brandimarte Marta	M1934	Da lapide esposta



N.B. La presente viene inviata, ai sensi dell'art.47, comma 2, lett.c del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. esclusivamente a mezzo posta elettronica: -SI -NO

P.zza Aldo Moro n.4-63049 Roccafluvione (AP)

tel. 0736/365131-365215 Fax.0736/365202

E-mail: lavoripubblici@comune.roccafluvione.ap.it

E-mail certificata: comune.roccafluvione@emarche.it